



PROGETTO ARREDO

NUOVA SCUOLA RODARI

ENTE LOCALE:

Comune di Somma Lombardo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Eleonora Vecchiotti

UFFICIO SCUOLA:

Dott.ssa Barbara Bianchi

INDIRIZZO SEDE ENTE:

Piazza V. Veneto, 21019 Somma Lombardo

OGGETTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



COLUCCI & PARTNERS Architettura

Via Maria Enriquez Agnoletti n.8 - 56025 - Pontedera (PI)

PROGETTISTI:

Arch. Giuseppe Colucci
Arch. Giulio Colucci
Arch. Matteo Becucci
Ing. Arch. Federico Benvenuti

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ARREDI:

Arch. Giulia Salvini

EMESSO IL

Novembre 2025

**COMUNE DI
SOMMA LOMBARDO
Provincia di Varese**

**GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVI ARREDI PER LA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA "RODARI" DI SOMMA LOMBARDO (VA).**

CUP B29125000970004 CIG B97354BCED

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

SEZIONE 1	4
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO	5
ART. 1.6 – ONERI	5
ART. 1.7 – REQUISITI MINIMI DELLE FORNITURE	6
ART. 1.8 – CERTIFICATI DI PROVA	6
ART. 1.9 – RELAZIONI, ELABORATI GRAFICI E CAMPIONATURE	6
ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI	6
DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	7
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA	7
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	7
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE	7
SEZIONE 3	8
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE	8
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	8
ART. 3.2 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 3.3 – VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE	8
ART. 3.4 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	8
ART. 3.5 – REFERENTI DELL'APPALTO	9
ART. 3.6 – PERSONALE	10
ART. 3.7 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI	11
ART. 3.8 - SICUREZZA	11
SEZIONE 4	12
DISCIPLINA ECONOMICA	12
ART. 4.1 – ANTICIPAZIONE	12
ART. 4.2 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	122
ART. 4.3 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	133
ART. 4.4 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	133
SEZIONE 5	15
CAUZIONE E GARANZIE	15
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA – APPALTATORE	15
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA	16
ART. 5.3 – ASSISTENZA POST-VENDITA NEL PERIODO DI GARANZIA	16
SEZIONE 6	18
NORME FINALI	18
ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	18
ART. 6.2 – RISOLUZIONE	18
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO	19
ART. 6.4 – RECESSO	19
ART. 6.5 – RESPONSABILITÀ	19
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI	19
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE	19
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	19
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE	19
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	20

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- Amministrazione Comune di Somma Lombardo – Stazione Appaltante;
- Appaltatore l'Operatore Economico Esecutore della fornitura;
- Capitolato Speciale il presente documento;
- Contratto il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- Prestazione la fornitura oggetto del presente documento
- Codice il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023
- Regolamento DPR 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore;
- RUP Responsabile Unico del Progetto;
- DEC Direttore esecutivo contratto

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura del montaggio della nuova scuola primaria Rodari del Comune di Somma Lombardo;
2. La fornitura, finalizzata all'arredo della Scuola Primaria e della palestra della nuova scuola primaria Rodari di Somma Lombardo, deve essere effettuata in accordo con gli elementi e le specifiche tecniche indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. In riferimento all'art. 58 del D.lgs. 36/2023, la fornitura degli arredi è subordinata al completamento dei lavori attualmente in corso riguardanti la realizzazione di entrambi gli edifici, scuola e palestra, previsti nel progetto esecutivo dei lavori attualmente in corso. La consegna degli arredi dovrà prevedere la fornitura e posa in opera di tutti gli arredi che fanno riferimento alla Scuola di Primo grado e della Palestra.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni e delle modalità di svolgimento si rimanda agli allegati al presente Capitolato:
 - Relazione descrittiva intervento;
 - Stima costo degli arredi – Scuola primaria e palestra;
 - Allegato A “*Disciplinare tecnico arredi*”:
 - Disciplinare tecnico degli arredi – Scuola primaria e palestra;
 - Allegato B “*Elaborati grafici*”:
 - TAV01_ARREDO SCUOLA PIANTA PIANO TERRA – (Scala 1:50);
 - TAV02_ARREDO SCUOLA PIANTA PIANO PRIMO – (Scala 1:50);
 - TAV03_ARREDO PALESTRA – (Scala 1:50);
 - TAV04_ELEMENTI DI ARREDO SU MISURA – (Scala 1: 20);
 - TAV05_ELEMENTO DI ARREDO SU MISURA AULA MORBIDA P.1° – (Scala 1: 20);
 - TAV06_ARREDO AULA TIPO - PARETE ATTREZZATA AULA E CONNETTIVO – (Scala 1:20);
 - Cronoprogramma.
2. Come previsto dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023, la fornitura dovrà essere in tutto conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*” (di seguito “C.A.M.”) di cui al D.M. della Transizione Ecologica n. 254 del 23 giugno 2022;
3. Le forniture dovranno essere comprensive di trasporto e montaggio, nonché di tutta la ferramenta e gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che le stesse siano pronte all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e completamente idonee agli usi previsti.

Il montaggio dovrà essere eseguito a regola d'arte da personale specializzato e sotto la diretta responsabilità dell'appaltatore.

4. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera – compreso il loro smaltimento attuato mediante raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D.lgs. 152/06) – si intende a cura e spese dell'appaltatore. Al termine delle prestazioni è richiesto il ripristino dello stato di pulizia dei locali;
5. La fornitura parziale di quantitativi d'arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, anche nel caso in cui l'appaltatore abbia già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste dell'Amministrazione in base ad esigenze del cantiere) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalità previste nel presente Capitolato.
6. Il ritiro e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato dell'Amministrazione non solleva l'appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati al momento dell'effettivo utilizzo del bene. La firma per ricevuta non impegnerà in nessun caso il Comune, se non come attestazione della quantità consegnata.
7. Prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali l'appaltatore e il suo Coordinatore Tecnico parteciperanno ad una riunione di coordinamento con il RUP, nella quale verranno esaurientemente descritte/specificate tutte le attività che dovranno essere svolte e che l'appaltatore si impegna a comunicare e far eseguire scrupolosamente al proprio personale. Nel corso della riunione saranno fornite all'appaltatore tutte le informazioni sui rischi per la sicurezza relativi agli ambienti in cui si svolgeranno le prestazioni contrattuali, con relativa verbalizzazione.
8. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo stimato della fornitura oggetto del presente Capitolato, soggetto a ribasso percentuale, è pari a € **322.260,96** IVA esclusa, oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze pari a zero.
2. L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto.
3. L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023.
4. **Costi della manodopera:** ai sensi dell'art. 41 comma 13 del Codice, i costi della manodopera stimati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento sono pari a € **14.498,42** (corrispondenti al **4,50%** dell'importo della fornitura e posa calcolati sulla base del costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi della Provincia di Varese (CCNL)

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri, in particolare i costi:

1. per gli elaborati grafici presentati in sede di gara o realizzati su richiesta del RUP ai sensi del successivo art. 1.9;
2. per il trasporto fino alla nuova scuola e all'interno dell'edificio e per il montaggio a regola d'arte delle varie componenti dell'allestimento;
3. per tutti gli elementi di finitura e/o di complemento dei manufatti che compongono l'oggetto dell'appalto come ad esempio: coprifili, raccordi con le strutture murarie, cavi, guarnizioni, canaline, boccole e chioccioline, fori e asole;
4. per piccoli interventi di sistemazione e riparazione edilizia, resisi necessari a seguito degli interventi di posa in opera degli arredi, ad insindacabile giudizio del RUP;
5. per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori, comprendente la rimozione/smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta e degli imballi e la relativa pulizia dei locali interessati dall'allestimento;
6. per le prove tecniche accertanti la perfetta funzionalità di ogni fornitura o attrezzatura installata;
7. per tutti i presidi e i dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei lavoratori;
8. per il rilascio delle certificazioni di legge e per quelle previste dal presente Capitolato; tutta la

documentazione dovrà essere fornita in italiano su supporto informatico in formato interfacciabile con i software in uso nel Comune;

9. per la garanzia e manutenzione, secondo quanto offerto in sede di gara;
10. per tutte le prove e gli accertamenti tecnici che il RUP riterrà di effettuare durante le visite di verifica di conformità della fornitura (vedi art. 4.5);
11. per ogni altra prestazione/onere previsto del presente Capitolato.

AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri: la messa a disposizione dei locali. Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 – REQUISITI MINIMI DELLE FORNITURE

1. Per quanto concerne i requisiti minimi degli arredi e delle attrezzature richieste si rimanda alla documentazione progettuale allegata al presente Capitolato.
2. Il layout distributivo è da ritenersi vincolante, salvo se diversamente indicato nella documentazione di gara.

ART. 1.8 – CERTIFICATI DI PROVA

L'Appaltatore dovrà presentare al RUP, prima della data fissata per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, e a seconda delle caratteristiche di cui alle schede tecniche presentate in sede di offerta, i mezzi di prova attestanti la conformità ai requisiti minimi indicati dal presente Capitolato e dal disciplinare di gara.

ART. 1.9 – RELAZIONI, ELABORATI GRAFICI E CAMPIONATURE

L'aggiudicatario della procedura dovrà consegnare presso il Comune di Somma Lombardo la sottoindicata campionatura di arredi. Qualora il materiale presentato, a seguito di verifica da parte del RUP, risultasse difforme rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica presentata, dovrà essere sostituito a cura e spese dell'aggiudicatario entro i successivi 10 giorni lavorativi.

CODICE DI RIF. (Come da allegato A al Capitolato)	TIPOLOGIA DELLA CAMPIONATURA	Q.TÁ
125 C	PANCA CON BOISERIE (ARREDO SU MISURA INTERNO AULA + LABORATORIO)	1
48+49	TAVOLO RETTANGOLARE CON SOTTOBANCO CM 65 x 65 x 68- 76H	1
24	PANCHE ESTERNE ALLE AULE	1

ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

1. La fornitura oggetto del presente appalto va effettuata presso la nuova scuola primaria Rodari sita in via Villorresi. Si fa presente che la fornitura avverrà dopo che i lavori edili saranno terminati; pertanto, nel corso della fornitura e posa in opera degli arredi, non saranno presenti altre maestranze al di fuori del soggetto aggiudicatario.
2. Le prestazioni contrattuali si svolgeranno senza presenza di personale dell'Amministrazione e di pubblico nelle sedi oggetto della fornitura, per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza derivante da interferenze.
3. L'appaltatore, durante le attività, dovrà provvedere alla protezione di pavimenti, muri, arredi e delle altre finiture presenti nel percorso per accedere alle sale oggetto di fornitura, prendendo tutte le cautele che si rendessero necessarie per non arrecare eventuali danni.
4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'effettuazione della fornitura oggetto di appalto anche in sedi ulteriori rispetto a quella indicata al comma 1 del presente articolo.
5. Il sopralluogo verrà previsto dal disciplinare di gara.
6. Il concorrente, entro 10 giorni dalla consegna degli arredi, dovrà consegnare al Comune almeno 3 campionature come riportato nell'articolo precedente.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
- Allegato A “*Disciplinare tecnico arredi*”;
- Allegato B “*Elaborati grafici*”;
- relazione descrittiva intervento;
- stima costo degli arredi – Scuola primaria e palestra;
- cronoprogramma.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

Il presente contratto viene stipulato a misura. Lo sconto percentuale complessivo offerto sull'importo soggetto a ribasso sarà applicato indistintamente ad ogni arredo/attrezzatura.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'aggiudicatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato: artt. 3.5 – 4.1 e 6.4.
3. In ogni caso trovano applicazione l'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice civile.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'aggiudicatario, si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dal Verbale di consegna in via d'urgenza della fornitura, firmato dalle parti. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione
2. La durata del contratto complessivo è di **75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di cui al comma 1: n. 75 giorni relativi alla FPO della scuola primaria e palestra.
3. La fornitura e la posa in opera degli arredi dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2026, in funzione dell'andamento delle lavorazioni, che verranno comunicate entro il 01/03/2026.
4. La fornitura di arredi destinati sia alla Scuola Primaria che al locale palestra dovrà essere effettuata solo dopo che saranno completati i lavori del nuovo plesso scolastico.

ART. 3.2 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il Comune, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2003, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso, il verbale di consegna indica le prestazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2003, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.3 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

In riferimento a quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2003, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3.4 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:
- 2.

	OGGETTO	Valore economico della penale
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 <i>"Inizio e durata della prestazione"</i>	€ 200,00
2	In caso di ritardo nella consegna dei campioni rispetto ai termini fissati dall'art. 1.9. del presente Capitolato per ogni giorno solare di ritardo	€ 240,00

3	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di ultimazione delle prestazioni	€ 400,00
4	Per l'omessa/ritardata pulizia dei locali oggetto di intervento e/o smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta di cui all'art. 1.4 del presente Capitolato	€ 400,00
5	Per la mancata sostituzione di prodotti e/o arredi inidonei rispetto ai termini di cui all'art. 4.5 del presente Capitolato	€ 120,00
6	Per la mancata presa in carico o per il mancato completamento degli interventi di assistenza nel periodo di garanzia, ovvero per la mancata temporanea sostituzione degli elementi d'arredo in riparazione di cui all'art. 5.3 del presente Capitolato, per ciascun elemento di arredo non riparato / ripristinato	€ 120,00
7	Per la ritardata presa in carico o per il ritardato completamento degli interventi di assistenza nel periodo di garanzia, ovvero per la ritardata temporanea sostituzione degli elementi d'arredo in riparazione di cui all'art. 5.3, per ogni giorno solare di ritardo	100 euro

- Le penali non potranno essere, complessivamente, superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
- L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
- In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, il Comune procederà all'applicazione delle penali.
- È fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
- Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

Inoltre, in caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3.8.3 del presente Capitolato "ULTERIORI ONERI IN MATERIA DI PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA", è applicata una penale, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'All. II.3 del D.lgs. 36/2023:

- pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti, nei primi 30 giorni di ritardo;
- pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale in caso di mancato rispetto dell'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

ART. 3.5 – REFERENTI DELL'APPALTO

- L'appaltatore dovrà indicare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della procedura di gara, i recapiti telefonici (cellulare e fisso) e l'indirizzo di posta elettronica del referente della prestazione (Coordinatore Tecnico) che dovrà essere reperibile da parte del Comune dalle ore 09:00 alle ore 20:00 nei giorni lavorativi, per tutto il periodo contrattuale.
- Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune inerente alla stessa e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. In particolare, dovrà:
 - partecipare ad incontri preventivi con il Comune per la messa a punto della prestazione e degli strumenti di lavoro comune, nonché degli eventuali correttivi;
 - verificare e presidiare, dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
 - comunicare al responsabile indicato dal Comune tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presiedere il proprio personale, mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e, all'occorrenza, provvedere alla sostituzione del personale indisponibile e/o non idoneo allo svolgimento delle attività.
- Il Comune, successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara, indicherà il referente

amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legata all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa del Comune nei confronti dell'appaltatore.

ART. 3.6 – PERSONALE

1. Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti in materia, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'esecuzione delle prestazioni con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario. Dovrà assumere a proprio carico tutti i relativi oneri di legge, o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, in materia di igiene e sanità, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Il Comune si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra indicato anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Prima dell'inizio delle prestazioni e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla data di avvio delle stesse, l'appaltatore dovrà presentare al Comune la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici relativamente al proprio personale impiegato nell'appalto, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%. (Art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di ottenimento, da parte del RUP, del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP, prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione, munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di Comportamento adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del

16.04.24 pena la risoluzione del contratto. Pertanto, l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

3. **Ulteriori oneri in materia di personale e rapporto di lavoro a carico dell'impresa affidataria**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'All. II.3 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore che occupi tra 15 e 50 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dal Comune, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'All. II.3 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore che occupi più di 15 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dal Comune, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 1, co. 4 dell'All. II.3 del D.lgs. 36/2023, deve assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comprese quelle realizzate in subappalto o avvalimento. Il mancato assolvimento del presente obbligo comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

ART. 3.7 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione al Comune, nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma, 3 lettera a) del D.lgs. 36/2023).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi, se non per segmenti operativi specialistici. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.8 – SICUREZZA

1. L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto alle prestazioni contro gli infortuni, e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. 81/2008).
3. Il referente presso il quale è possibile ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro del Comune è il Responsabile del Servizio di Protezione.
4. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro del Comune, l'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettere a) e b) e comma 3 del D.lgs. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
5. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023.
2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.2 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
Scuola primaria e palestra
 - fino alla concorrenza dell'80% del corrispettivo, alla consegna della fornitura di tutti gli arredi della Scuola Primaria e palestra, come meglio specificato al comma 3 dell'art. 3.1 del presente Capitolato.
 - Il saldo, pari al 20% dell'importo totale della seconda fase, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.
2. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail, da parte dell'appaltatore, di una nota pro-forma, con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del RUP. Ottenuta dal RUP la conformità, l'appaltatore, emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: **COMUNE DI SOMMA LOMBARDO – Piazza Vittorio Veneto n. 2**
4. Dal fatturato dell'appaltatore saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a) i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - b) nella sezione 2.1.2 N. CIG (Codice Identificativo Gara)
 - c) l'importo contrattuale espresso in euro;
 - d) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - e) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente, Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - f) ogni altra indicazione utile;
 - g) Codice fatturazione elettronica del Comune di Somma Lombardo: **UF7Q22**
6. In caso di Associazione Temporanea d'Imprese, la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

B- PAGAMENTI

1. La liquidazione dell'importo dovuto verrà effettuata previa presentazione di regolare fattura.
2. Contestualmente alle fatture, l'Aggiudicatario dovrà produrre una nota pro-forma, con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate, che dovrà essere validata dal RUP.
3. Le fatture per le prestazioni rese dovranno essere esclusivamente emesse in formato elettronico, corredate da tutti i dati richiesti ai fini della loro validità. Si precisa che l'art.1 comma 629b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il DPR 633/1972, ha introdotto l'art. 17ter che prevede lo "Split Payment", una modalità particolare di versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti pubblici.

4. Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, si provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, le modalità di pagamento saranno effettuate nel rispetto della normativa vigente.
5. Per i pagamenti l'A.C. si atterrà alle disposizioni del D. Lgs 2002/231.
6. L'Amministrazione comunale corrisponderà all'Aggiudicatario, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, i relativi importi, comprensivi di oneri fiscali. In ottemperanza all'art. 191 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati contabili che saranno comunicati dal Comune.
7. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, così come disposto dal medesimo articolo.
8. L'Aggiudicatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni al Comune di Cardano al Campo, specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali la presente scrittura privata si intenderà risolta. L'Aggiudicatario si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con la presente convenzione, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

C - SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.3 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lettera d) punto 2 del D.lgs. 36/2023.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lettera d), punti 1) e 2), del D.lgs. 36/2023, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 36/2023.
Nei sessanta giorni successivi, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.lgs. 159/2011.
Fermo restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. Il Comune si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del D.lgs. 36/2023.

ART. 4.4 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. L'appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
3. Il RUP ha facoltà di disporre, nell'ambito delle verifiche di conformità della fornitura, prove e verifiche tecniche tese ad accertare le caratteristiche tecniche e qualitative degli arredi consegnati, nonché il corretto montaggio degli stessi. I costi di tali prove e verifiche sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.
4. In caso di esito negativo delle prove e verifiche tecniche di cui al comma precedente, il RUP dispone la sostituzione degli arredi inadeguati con altri esemplari di uguale marca e modello, indicando le tempistiche della sostituzione. In caso di mancata sostituzione, si applicano le penali previste all'art. 3.6.
5. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
6. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma, l'appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
7. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
8. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA – APPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per usufruire di tale beneficio l'appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autentico/i da un'autorità amministrativa o notaio.
5. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Somma Lombardo” e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate **di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**
La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore.
9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. Il Comune potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, il Comune ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
12. In caso di inadempienze dell'appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che

- espletano la prestazione, il Comune ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore.
13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
 14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
 15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia, ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.lgs. 36/2023.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale del Comune) e cose/materiali/animali, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale complessivo: **euro 1.000.000,00**.
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Somma Lombardo.
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese subappaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'appaltatore sia un RTI, sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 5.3 – ASSISTENZA POST-VENDITA NEL PERIODO DI GARANZIA

1. Tutti gli interventi di assistenza post-vendita descritti nel presente articolo dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'appaltatore, con le modalità e nei termini di seguito indicati.
2. I prodotti/beni da fornire dovranno essere garantiti **almeno 2 anni** dalla data del verbale di verifica di conformità, salvo eventuale proposta migliorativa offerta in sede di gara, e per tale periodo l'appaltatore dovrà presentare fidejussione corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia, per un importo pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale. Tale garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.
3. L'assistenza post-vendita in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti, nonché - ove occorra - la fornitura gratuita di tutti i materiali/parti di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, per garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto dell'affidamento.
4. L'appaltatore garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per **almeno 5 anni** dalla data di ultimazione della fornitura, salvo eventuale offerta migliorativa offerta in sede di gara.
5. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per il Comune; le parti sostituite verranno ritirate dall'appaltatore, che ne acquisisce la proprietà.
6. L'appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti, prodotte dallo stesso costruttore.
7. In caso di indisponibilità permanente delle parti di ricambio, l'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla sostituzione integrale dell'arredo con altro avente le medesime caratteristiche.
8. Le richieste di intervento verranno gestite dall'appaltatore tramite personale specializzato. Nulla dovrà

essere addebitato al Comune, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio dei tecnici con relative trasferte.

9. La presa in carico delle richieste di intervento effettuate dal Comune deve avvenire **entro 5 giorni solari consecutivi** e devono essere **effettuati entro i successivi 5 giorni lavorativi**.
10. Nel caso in cui il RUP, a seguito dell'intervento in garanzia dell'appaltatore, accerti l'impossibilità dell'immediato ripristino dell'efficienza del bene, assegnerà all'appaltatore un nuovo termine entro il quale quest'ultimo dovrà provvedere alla riparazione.
11. Ove il ripristino del malfunzionamento comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali del Comune, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, sino al momento della riconsegna dei prodotti riparati.
12. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal RUP e dall'appaltatore un'apposita "*Nota di ripristino*", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate.
13. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga nei modi ed entro i termini previsti dal presente articolo, il Comune applicherà per ciascun elemento d'arredo malfunzionante le penali previste all'art. 3.6, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:
 - a. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta, l'appaltatore comunica al DEC/RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; quest'ultimo convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del DEC/RUP è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione della rendicontazione del primo atto contabile utile. Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC/RUP redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, la copia del verbale è trasmessa all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC/RUP nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine indicato, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al DEC/RUP con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio per vertenze di natura civile e il TAR di Milano per vertenze di natura amministrativa.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del D.lgs. 36/2023, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del D.lgs. 36/2023.
2. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
 - b. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - c. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - d. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
 - e. subappalto non autorizzato;
 - f. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - g. ottenimento per due volte consecutive del Dure negativo.
 - h. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 - i. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 (quindici) giorni solari;
 - j. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - k. il contraente utilizzi, nell'esecuzione del contratto, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - l. il contraente non informi il Comune di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - m. il contraente non collabori con il Comune in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - n. se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - o. mancata osservanza, da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore, del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Somma Lombardo;

- p. nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9 del D.lgs. 36/2023.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
 5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà richiedere ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso, il Comune si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune;
 - spese sostenute dall'appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È, altresì, responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il Comune sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica, a cura dell'ufficiale Rogante del Comune. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. L'appaltatore riconosce ed accetta che, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto del Comune di Somma Lombardo, l'appaltatore sarà designato ed istruito, con la stipula del contratto ed in relazione all'espletamento del servizio, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR.

Allegati:

- Allegato A “*Disciplinare tecnico degli arredi*”-
- Allegato B “*Elaborati grafici*”;
- Relazione descrittiva intervento;
- Stima costo degli arredi;
- Cronoprogramma.
- Quadro economico.